

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECE-
SPUGLIAMENTO, SFALCIO E RISANAMENTO DELLA SAGOMA
ARGINALE IN SINISTRA DEL FIUME PO DI VENEZIA - TRONCHI DI
CUSTODIA V e VI – COMUNI DA PAPOZZE A PORTO VIRO (RO).
ANNO 2015.

Importo: € 75.000,00

10. SCHEMA ATTO DI COTTIMO

PROGETTISTI E COLLABORATORI

P.T. Geom. Paolo Longo

I.T. Geom. Paolo Ronconi

I.T. Geom. Riccardo Baucé

C.I. Moreno Moderato

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.T. Dott. Pierpaolo Erbacci

Perizia n. 1510
Data: 24/07/2015

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FiumE PO
A.I.P.O

Ufficio Operativo di Rovigo

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

OGGETTO: (RO-E-.....) Lavori di manutenzione per il
decespugliamento, sfalcio e risanamento della sagoma arginale in sinistra
del fiume Po di Maistra fra gli stanti 652/A e 687/A in Comune di Porto
Viro (RO).

CUP CIG

IMPRESA:

Sede:

Importo dei Lavori a base di gara € 60.211,35
di cui:
- costo della manodopera non soggetta a ribasso € 23.402,82
(pari al 40,14 % dell'importo dei lavori)
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.901,67
* * * * *

L'anno (.....) addi
..... del mese di
..... in Rovigo, in una sala
dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (che d'ora in poi chiameremo
per brevità "A.I.P.O") in Corso del Popolo 129;
PREMESSO
- Che con determina dirigenziale n. del è

L'IMPRESA

stato approvato dal Dirigente d'Area Idrografica Po Veneto il progetto n redatto dall'Ufficio Operativo di Rovigo;

- Che è stato autorizzato, con la stessa determinazione dei lavori oggetto del presente atto, in economia mediante cottimo come previsto dall'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

- Che a seguito di procedura negoziata esperita in data con sede l'Impresa risultava la migliore offerente con il ribasso del%;

- Che le verifiche effettuate sulle autodichiarazioni presentate dall'Impresa in sede di gara hanno dato tutte esito negativo;

- Che con determina n del è stato preso dal Direttore dell'A.I.P.O l'impegno di spesa n sul Cap. del Bilancio di Previsione a valere sull'accantonamento n per € comprensivi di IVA a favore della Impresa con sede in

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra i sottoscritti Dr. Ing. Sandro Bortolotto, in rappresentanza dell'A.I.P.O ed il Sig. nato a (.....) il nella sua qualità di Direttore Tecnico Legale Rappresentante dell'Impresa, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

L' Impresa che di seguito per brevità verrà denominata anche semplicemente "Impresa appaltatrice", rappresentata come sopra detto, col presente atto legalmente e formalmente si impegna ad eseguire i lavori sopraindicati nella piena ed incondizionata osservanza del Capitolato Speciale d'Appalto, elenco prezzi unitari ed elaborati grafici allegati che vengono firmati in segno di piena ed incondizionata accettazione delle parti contraenti e dichiarati parte integrante e sostanziale del presente atto.

Formano anche parte integrante del presente contratto: Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. "codice dei contratti", il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti", il D.M. 13.04.2000 n.145 e s.m.i. "capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche" (per quanto ancora in vigore), anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 2

L'importo dei lavori oggetto del presente atto è di complessivi € di cui €per lavori al netto del ribasso non soggetto a ribasso ed € 1.901,67 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

In sede di contabilità dei lavori i costi della manodopera non soggetti a ribasso verranno calcolati in percentuale, così come definita in sede progettuale (pari al 40,14%), indipendentemente dalle variazioni che in sede esecutiva potranno verificarsi nelle singole lavorazioni, con

L'IMPRESA

applicazione successiva del ribasso d'asta sulla restante quota parte.

ARTICOLO 3

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., l'Amministrazione appaltante accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte della Società di Assicurazioni Agenzia/Filiale di

La fidejussione di che trattasi risulta dall'atto N. in data autenticato nelle firme dal Notaio Dott. notai iscritto nel Collegio notarile di

La Società di Assicurazioni e per essa il suo legale rappresentante Sig. nato a il), si costituisce fidejussore nell'interesse dell' Impresa appaltatrice ed a favore dell'Amministrazione appaltante fino alla concorrenza della somma di € corrispondente al 50 % (se in possesso di *certificazione di qualità*) dell'ammontare della cauzione definitiva da prestarsi a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall' Impresa appaltatrice con l'appalto dei lavori oggetto del presente contratto.

La Società di Assicurazioni stessa, sempre a mezzo del nominato suo legale rappresentante, dichiara di voler prestare, siccome con questo atto presta e costituisce, tale fidejussione con formale rinuncia al

L'IMPRESA

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Sandro Borriolotto)

beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'Impresa appaltatrice debitrice fino all'approvazione del collaudo dei lavori oggetto del presente contratto.

L'Impresa appaltatrice, rappresentata come sopra, accetta la fidejussione e si assume gli obblighi previsti dal vigente Codice Civile nonché tutte le spese afferenti alla fidejussione stessa.

Il detto importo cauzionale corrisponde a quanto previsto dal primo comma dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.

ARTICOLO 4

Il pagamento dei lavori sarà fatto in conformità di quanto indicato dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'appalto in base ai prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, verranno eseguiti mediante accreditalimento al conto corrente previa dichiarazione sostitutiva del Conto Corrente "Dedicato" così come stabilito dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n 136 e s.m.i.

ARTICOLO 5

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto a norma della Legge 13/08/2010 n 136 e s.m.i.

L'A.L.P.O. procederà alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie fossero eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane SPA.

Anche nei contratti con i subappaltatori e con i subcontraenti

della filiera delle imprese, dovrà essere prevista a pena la nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. nonché una clausola risolutiva espressa nei casi in cui le transazioni finanziarie fossero eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competenti.

ARTICOLO 6

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento alle Casse Edili ed agli Enti Scuola previsti dagli artt. 61 - 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24 luglio 1959, trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 24 luglio 1960, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformità

alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola medesimi.

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle Imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso e nelle località in cui si svolgono detti lavori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

L'Impresa appaltatrice si obbliga inoltre a rispettare tutte le norme vigenti in materia di assunzione e di impiego della manodopera ed in particolare di quelle che riguardano l'assunzione dei reduci invalidi di guerra e categorie assimilate.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e da indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Qualora il subappalto non costituisca oggetto di autorizzazione (subappalto sotto-soglia), non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli

altri diritti della Stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all' Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l' Impresa appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione appaltante, né ha titolo per risarcimento di danni.

ARTICOLO 7

I prezzi di cui all'elenco prezzi unitari previsti per l'esecuzione dell'appalto, rimarranno in ogni caso fissi ed invariabili.

ARTICOLO 8

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.

ARTICOLO 9

Le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e

scissione riguardanti l'appaltatore saranno regolati dalle previsioni dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.

ARTICOLO 10

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione ad ogni aspetto del presente incarico e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno risolte dal giudice ordinario. Il foro competente sarà quello di Parma.

ARTICOLO 11

Si dichiara espressamente che il presente atto di cottimo riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e che l'atto stesso è soggetto ad approvazione nei modi di legge.

Il presente atto non è soggetto alla tassa di registro ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.634.

ARTICOLO 12

I lavori regolati dal presente atto non rientrano tra i lavori edili e di ingegneria civile di cui all'allegato X del D.Lgs. 81/2008 e quindi, conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente e come disposto dal Dirigente d'Area Idrografica Po Veneto con nota n. 001516 del 13/01/2012, non sussistono i presupposti per la nomina delle figure dei Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 ed allegato XV del D.Lgs. 81/2008; pertanto, ai fini della salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori, è stato redatto un Documento di Valutazione dei Rischi interferenti, allegato alla perizia dei lavori in argomento, che indica in particolare l'esistenza dei rischi presenti

nell'ambito dei siti d'intervento e gli oneri di sicurezza.

L'Impresa, esaminato il D.V.R.I., potrà proporre aggiornamenti o integrazioni al suddetto documento.

L'Impresa è altresì tenuta a custodire copia della documentazione di cui sopra sul posto dove saranno svolte le attività regolate dal presente Atto di Cottimo.

Il D.V.R.I. costituisce parte integrante del presente atto di cottimo ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.lgs. 81/2008.

ARTICOLO 13

Per gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge contrattualmente domicilio presso l'Ufficio Operativo dell'A.L.P.O di Rovigo

ARTICOLO 14

Tutte le spese del presente atto, copia degli atti, disegni ecc. nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Il presente atto e le inserzioni allegate vengono letti, confermati e sottoscritti dai contraenti.

Rovigo li _____

L'IMPRESA

.....

IL DIRIGENTE

AREA IDROGRAFICA PO VENETO
(Dott. Ing. Sandro Bortolotto)